



N° 360 DEL 13-9-94

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot. n. 5763

Data 8/6/94

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 216 DEL 3.6.94

OGGETTO: SCHEMA DI PROPOSTA DELIBERA PER L'APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE E RELATIVE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno millenovecentonovantquattro addi tre

del mese di GIUGNO in Villaricca.

La Commissione Straordinaria, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori:

- 1) Dott. Vincenzo De Vivo
- 2) Dott.ssa Marilisa Magno Assente
- 3) Dott. Giuseppe D'Angelo

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dr. Fulvio Genghi.

La Commissione Straordinaria, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la

seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, ammessa al Prot. generale in data 3.6.94, aln. 5516,

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 53 legge 8.6.90, n. 142;

Vista la disponibilità finanziaria per la spesa di cui trattasi;

Visto il parere sotto il profilo della legittimità;

A. Voti Unanimi;

DELIBERA

Approvare si come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

3-6/4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO TRIBUTI

Ufficio proponente: Relatore:

OGGETTO: Schema di proposta delibera per l'approvazione del Regolamento Comunale e relative tariffe per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TESTO: LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto il D.Lgs. N°507 del 15/11/93 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N°288 del 9/12/93, il quale prevede, fra l'altro la revisione ed armonizzazione della tassa in oggetto a norma dell'art.4 della legge 23/10/92, N°421 concernente il riordino della Finanza territoriale, nonché il D.Lgs. N°566 del 28/12/93;

Visto l'art.56 del suddetto D. Lgs. il quale stabilisce che il Comune debba approvare il Regolamento Comunale e le relative tariffe entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo la delibera di approvazione;

Ravvisata la inderogabile, urgente necessità di dover deliberare nei termini prescritti in attuazione dell'art.56, 2° comma, il Nuovo Regolamento e le relative tariffe per l'applicazione della Tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Preso atto della circolare della Prefettura di Napoli Prot. N°9406/3Pt/3° settore "Istruzioni per l'applicazione del Tributo Tosap 94";

Vista la comunicazione dell'Ufficio anagrafe del 28/4/94;

Dato atto che, questo Comune, avendo popolazione residente al 31/12/91 di N°23.469 abitanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del citato D. Lgs. appartiene alla classe IV ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Visti i Regolamenti di Polizia Urbana, di edilizia e di Igiene, nonché il D. Lgs. N°285 del 30/4/92-Nuovo Codice della Strada-;
Visto il grafico di perimetrazione predisposto dall'Uff.Tecnico

Visto che il suddetto grafico è stato regolarmente approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 13-5-94 verbale n. 1 ;
Visto il Regolamento di esecuzione della Legge 28/3/91 N°112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

PROPONE DI DELIBERARE

1)-Di approvare, come approva, il Regolamento e le relative Tariffe per l'applicazione della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche che consta di N°35 articoli con una tabella tariffe allegata e che alla presente deliberazione si allega quale parte integrante e sostanziale.

Di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo al Ministero delle Finanze, congiuntamente all'indicazione del nominativo del funzionario Responsabile della gestione del tributo di che trattasi, come da Circolare della Prefettura di Napoli in premessa ind data.

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale.



COMUNE DI VILLARICCA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA



CAPO I
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Villaricca si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti, così come definito dal successivo art. 7 lettera a), la concessione viene rilasciata dal Sindaco previa adozione di apposita delibera di Giunta Municipale e previa sottoscrizione di idoneo atto di sottomissione.

Per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d) dell'art. 30, richiesta l'istanza da parte dell'interessato per il rilascio della relativa concessione, mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo.


La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme per fini istituzionali quali Referendum nazionali e locali, petizioni ed altro.

Art. 3
(Scopo delle concessioni)

Ogni richiesta di occupazione permanente dovrà essere giustificata da uno scopo, come per l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto fisso di chioschi, passi carrabili, ecc. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti governativi e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.



Art. 4
(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti^{di} provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, anche per via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 29 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 5
(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, Oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda va redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.


In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a)- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b)- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c)- l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d)- la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee per la durata di oltre 30 giorni occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.



Art. 6
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale che agirà di concerto con il Comando dei Vigili Urbani.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile della medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento Comunale approvato.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi i motivi del diniego stesso.

Art. 7
(Preferenze nelle concessioni)

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente e nel caso di richieste contemporanee sarà deciso a sorte.

Art. 8
(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)


L'Ufficio tecnico competente, espletate tutte le procedure richieste e accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi per l'applicazione della relativa tassa.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a)- a termine, per la durata massima di anni 29 ;
- b)- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c)- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;



d)- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

e)- per le occupazioni permanenti che prevedono la realizzazione di manufatti o impianti stabilmente infissi al suolo (chioschi, distributori di carburante, ecc.) la concessione viene accordata per la durata massima di anni cinque.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.


Art. 9 (Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a)- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito dal rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b)- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.




Art. 10
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
Il concessionario deve, inoltre, assoggettarsi alle seguenti condizioni:

- a)- limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b)- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli ed a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dall'Amministrazione Comunale;
- c)- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d)- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- e)- versare all'epoca stabilita la tassa concordata o accertata a suo carico presso la Tesoreria Comunale, ovvero, a mezzo ruolo, presso l'Esattoria II.DD.;
- f)- eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, in caso di eventuale revoca della concessione, il bene occupato;
- g)- risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa, che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- h)- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in ogni caso prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni eventuale modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso.
Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- i)- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati ai terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l'interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni.
Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare accaparrare il suolo porterà senz'altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore, che saranno poi rinnovate a giudizio dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze pubbliche e dell'interesse degli altri cittadini.



Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione il cui importo sarà precisato nell'atto deliberativo di Giunta Municipale.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 11

(Sospensione e decadenza della concessione)

E' causa di sospensione della concessione :

- la violazione, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato ;

Sono cause di decadenza della concessione :

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato ;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli ;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso occupazione temporanea
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.


La sospensione o la decadenza della concessione verranno comminate rispettivamente dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, a secondo se trattasi di occupazione di suolo pubblico temporanee o permanente.

Art. 12

(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.



Art. 13
(Procedura per la revoca)

La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente articolo, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Art. 14
(Trasferimento dell'occupazione)

Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.


Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragione di pubblico interesse, si provvederà al conteggio della tassa pagata in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 15
(Cessazione anticipata dell'occupazione)

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non avrà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.

Art. 16
(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della pubblica utilità.



Art. 17
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 180 giorni per le permanenti e almeno 15 giorni per le temporanee, prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. Alla domanda di rinnovo va allegata apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Art. 18
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 19
(Norme per la esecuzione dei lavori)

Durante la esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e degli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con il contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a)- non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri eventuali concessionari o intralci alla circolazione ;
- b)- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c)- evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità ;
- d)- evitare l'uso di mine e di altri mezzi che possano causare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi.



e)- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà a ricadere interamente sul concessionario.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza o nel contratto.

La stessa licenza non esonera i concessionari dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art. 20

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, di festoni luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali, l'Ufficio Tecnico Comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata, di volta in volta, nel rispetto delle condizioni previamente stabilite dall'Ufficio tecnico e dal Comando Vigili Urbani.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale e del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.

Art. 21

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e del Nuovo Codice Stradale.



Art. 22
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, l'umambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un ora sullo stesso luogo.

Art. 23
(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 24
(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può comunque, previo il lascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera o l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.



La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 5.

Art. 25

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28-3-1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DM. n. 248 del 4/6/1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 26

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il terri-



torio comunale e classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima - Centro abitato;
- Categoria seconda - Altre zone.

La tassa è commisurata all' effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 27 (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.


Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24 in tutti casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 28

(Tassa per le occupazioni temporanee; sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art.1 del D. Lgs. 28/12/1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 18 ore	Riduzione del 25%
Oltre le 18 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 15 giorni	Tariffa ordinaria
Oltre i 15 giorni	Tariffa ridotta del 50%



Art. 29
(Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:


- a)- del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi ;
- b)- del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c)- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- d)- del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 30
(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa e le relative istanze vanno presentate in carta semplice tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507;

in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a)- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, culturali, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 72 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b)- commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c)- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d)- occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi pareti coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e)- occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f)- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.



Art. 31
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.


Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 32
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.



Art.33

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n° 383 (e successive modificazioni), del L. 24.11.1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (e successive modificazioni).

Art.34

(Norme transitorie)

Tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico esistenti, con esclusione dei passi carrabili e degli accessi, si intendono dichiarate decadute alla scadenza di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 35

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui viene approvata la delibera ai sensi dell'art.46 della legge 142 dell'8/6/90.



COMUNE DI VILLARICCA
Classe IV

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....L. 43.000

Categoria secondaL. 25.800

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65%)

Categoria prima.....L 15.050

Categoria secondaL. 9.030

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....L 12.900

Categoria secondaL 7.740

D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....L 21.500

Categoria seconda.....L 12.900

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....L 21.500

Categoria seconda.....L 12.900

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati.


Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....L 12.900

Categoria seconda.....L 7.740

G) Per le occupazioni per le autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata nella lettera A.

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs.507/1993.



La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km lineare o frazione per annoL 250.000

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazione di suolo o di soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....L 20.000

Altre zone.....L 15.000

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo occupato con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....L 76.000

Altre zone.....L 46.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadri, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A)- Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima.....L 4.000

Categoria seconda.....L 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:


Categoria prima.....L 3.000

Categoria seconda.....L 1.800

2. fino a 18 ore (riduzione del 25%) ed oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):

Categoria primaL 1.500

Categoria seconda.....L 900



3. oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....L 4.000

Categoria seconda.....L 2.400

4. oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):

Categoria prima.....L 2.000

Categoria seconda.....L 1.200

B)- Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.

C)- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D)- Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E)- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F)- Per le occupazioni temporanee di suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G)- Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

H)- Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

I)- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L)- Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.....L 20.000

b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.....L 30.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg.....+ 30%


b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg.....+ 50%

c) di durata superiore a 180 gg.....+100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Per le occupazioni di cui all'art. 56 comma, 11/bis, inserito dal decreto legislativo 566 del 28/12/1993 (occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e venditori diretti di loro prodotti agricoli, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tassa per l'anno 1994 va corrisposta in base alle tariffe applicabili a giorno per l'anno 1993 aumentata del 50%)



Sulla deliberazione proposta sono espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole

li. 29.04.94

Il Dirigente del settore interessato

In ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole

li. 29.04.94

Il Ragioniere Capo

<p>Al sensi dell'art. 55 - 5° comma L. 142/1990 si attesta che: l'impegno della spesa derivante dal presente atto viene assunto sul capitolo del bilancio per l'E.F. 19 che presenta la seguente situazione contabile:</p> <table><tr><td>Stanziam. di bilancio</td><td>L.</td></tr><tr><td>Meno impegni precedenti</td><td>L.</td></tr><tr><td>Disponibilità</td><td>L.</td></tr><tr><td>Presente impegno</td><td>L.</td></tr><tr><td>Disponibilità residua</td><td>L.</td></tr></table> <p>Il Dirigente Servizi Finanziari</p>	Stanziam. di bilancio	L.	Meno impegni precedenti	L.	Disponibilità	L.	Presente impegno	L.	Disponibilità residua	L.	<p>BILANCIO 199</p> <table><tr><td>Tit.</td><td>Sez.</td><td>Rubr.</td><td>Cap.</td></tr><tr><td>Gestione</td><td>Residui</td><td>Competenza</td><td></td></tr><tr><td>a) Stanziam.</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b) Spese liquidate ed ordinate</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c) Spese liquidate e non ordinate</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d) Totale (b+c)</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>e) Disponibilità (a-d)</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>f) Presente liquidazione</td><td>L.</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Il Dirigente Servizi Finanziari</p>	Tit.	Sez.	Rubr.	Cap.	Gestione	Residui	Competenza		a) Stanziam.	L.			b) Spese liquidate ed ordinate	L.			c) Spese liquidate e non ordinate	L.			d) Totale (b+c)	L.			e) Disponibilità (a-d)	L.			f) Presente liquidazione	L.		
Stanziam. di bilancio	L.																																										
Meno impegni precedenti	L.																																										
Disponibilità	L.																																										
Presente impegno	L.																																										
Disponibilità residua	L.																																										
Tit.	Sez.	Rubr.	Cap.																																								
Gestione	Residui	Competenza																																									
a) Stanziam.	L.																																										
b) Spese liquidate ed ordinate	L.																																										
c) Spese liquidate e non ordinate	L.																																										
d) Totale (b+c)	L.																																										
e) Disponibilità (a-d)	L.																																										
f) Presente liquidazione	L.																																										

Sotto il profilo di legittimità

Parere favorevole

li. 3/6/1996

Il Segretario Generale Comunale

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. V. De Vivo

Dott. G. D'Angelo

IL SEGRETARIO

Dott. F. Genchi

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Generale certifica:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno - 8 GIU 1994 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Dal Municipio, li GIU

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 8-6-94 al 23-6-94 e contro di essa sono stati presentati reclami.

Municipio, li 27 6 94

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione avvenuta in data...
Decorrenza del termine di giorni 20 dalla ricezione del CORECO avvenuta in data...
Decorrenza del termine di giorni 20 dalla ricezione del CORECO avvenuta in data...
Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio forniti con nota prof. n. del...
Comunicazione del CORECO ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142 (prov. n. adottato nella seduta del...)

Villaricca, li

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

ANNOTAZIONI

ospesa x chiarimenti verbale N° 50 seduta del 21/6/94